

# GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

(2011/C 373/03)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

### I. INTRODUZIONE

1. Il 25 luglio 2011 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito «OESC») per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale <sup>(3)</sup>.
2. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il giorno stesso dell'adozione la proposta è stata inviata al GEPD. Prima dell'adozione della proposta il GEPD era stato consultato in modo informale. Il Garante ha accolto con favore tale consultazione informale ed è lieto di constatare che quasi tutte le sue osservazioni sono state prese in considerazione nella versione definitiva della proposta.

3. Nel presente parere il GEPD fornisce una breve descrizione e un'analisi degli aspetti della proposta riguardanti la protezione dei dati.

### II. ASPETTI DELLA PROPOSTA RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI

#### II.1. Le attività di trattamento dei dati nell'ambito del regolamento proposto

4. Il regolamento proposto istituirà una procedura europea per un provvedimento cautelare che consentirà al creditore («il ricorrente») di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito «OESC») per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal debitore («il convenuto») in un conto bancario ubicato nell'UE. La proposta intende migliorare la situazione attuale in cui, a causa di un procedimento «complesso, lungo e costoso», i debitori possono facilmente sottrarsi a provvedimenti di esecuzione trasferendo rapidamente il proprio denaro da un conto bancario in uno Stato membro a un altro <sup>(4)</sup>.
5. Ai sensi del regolamento proposto, i dati personali sono oggetto di trattamento in vari modi e sono trasferiti tra diversi soggetti. Si opera un'importante distinzione tra due situazioni. In primo luogo, la situazione in cui un'OESC è richiesta prima dell'inizio di un procedimento giudiziario o in cui una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico non sono ancora stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione <sup>(5)</sup>. In secondo luogo, la situazione in cui un'OESC è richiesta dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che sono esecutivi.
6. Nel primo caso, i dati personali del ricorrente e del convenuto (dati di identificazione, informazioni sul conto bancario del convenuto, descrizione delle circostanze pertinenti e prove del comportamento) sono forniti dal ricorrente all'autorità giudiziaria nazionale presso la quale deve essere avviato il procedimento di merito in conformità delle norme di competenza applicabili. La domanda è presentata con il modulo di cui all'allegato I della proposta (cfr. articolo 8 della proposta).

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Cfr. COM(2011) 445 definitivo.

<sup>(4)</sup> Cfr. la relazione che accompagna la proposta, pag. 4.

<sup>(5)</sup> Il concetto di «atto pubblico» è definito all'articolo 4, paragrafo 11, della proposta come segue: «qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, e b) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata».

7. Nel secondo caso, il ricorrente trasmette i dati personali del convenuto (dati di identificazione, informazioni sul conto bancario del convenuto e copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico) all'autorità giudiziaria che ha reso la decisione giudiziaria o approvato la transazione giudiziaria oppure, nel caso di un atto pubblico, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato redatto l'atto pubblico o direttamente all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione. La domanda è presentata con il modulo di cui all'allegato I della proposta (cfr. articolo 15).
8. In entrambi i casi, il ricorrente deve fornire tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto o ai suoi conti bancari affinché la banca o le banche possano identificare il convenuto e il suo conto o i suoi conti bancari (cfr. articolo 16 della proposta). Per le persone fisiche, tali informazioni comprendono il nome per esteso del convenuto, il nome della banca, il numero del conto o dei conti bancari, l'indirizzo completo del convenuto e la sua data di nascita o il numero d'identità nazionale o del passaporto. Tutto ciò è specificato nel modulo di cui all'allegato I (cfr. punto 4.7 dell'allegato I). I dati facoltativi da inserire nel modulo sono il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del convenuto (cfr. punto 3 dell'allegato I).
9. Qualora non disponga delle informazioni sul conto bancario del convenuto, il ricorrente può richiedere che l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 17 della proposta. La richiesta deve essere presentata con la domanda di OESC e deve riportare «tutte le informazioni di cui dispone il ricorrente» relative al convenuto e ai suoi conti bancari (cfr. articolo 17, paragrafi 1 e 2). L'autorità giudiziaria o l'autorità emittente emette l'OESC e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, la quale si avvale di «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli a disposizione nello Stato membro dell'esecuzione per ottenere le informazioni» (articolo 17, paragrafi 3 e 4). I modi per ottenere informazioni sono uno dei seguenti: obbligare tutte le banche del territorio a rendere noto se il convenuto abbia un conto depositato presso di loro e accesso dell'autorità competente alle informazioni, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove (articolo 17, paragrafo 5).
10. All'articolo 17, paragrafo 6, si precisa che le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, sono «proporzionate alla finalità di identificare il conto o i conti bancari del convenuto, sono pertinenti e non eccessive e devono limitarsi: a) all'indirizzo del convenuto, b) alla banca o alle banche presso cui sono depositati i conti del convenuto, c) al numero del conto o dei conti bancari del convenuto».
11. Alcune disposizioni della proposta comportano lo scambio transfrontaliero di informazioni, tra cui dati personali. Il trasferimento dell'OESC dall'autorità giudiziaria o dall'autorità emittente all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione è effettuato con il modulo di cui all'allegato II della proposta (cfr. articoli 21 e 24 della proposta). Tale modulo contiene un minor numero di informazioni sul convenuto, in quanto non vi figurano la data di nascita, il numero d'identità nazionale o del passaporto, il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica del convenuto. In base alle diverse fasi descritte nel regolamento proposto, ciò sembra dovuto al fatto che il numero del conto o dei conti bancari del convenuto sia già stato accertato al di là di qualsiasi dubbio o che tali informazioni debbano ancora essere reperite dall'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione a norma dell'articolo 17 della proposta.
12. L'articolo 20 riguarda la comunicazione e la cooperazione tra autorità giudiziarie. Le informazioni su tutte le circostanze pertinenti possono essere richieste direttamente o tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE <sup>(1)</sup>.
13. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di un'OESC, la banca informa l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione e il ricorrente, con il modulo di cui all'allegato III della proposta (cfr. articolo 27). Tale modulo richiede le stesse informazioni sul convenuto del modulo di cui all'allegato II. L'articolo 27, paragrafo 3, dispone che la banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici sicuri.

## II.2. Obblighi in materia di protezione dei dati

14. Le varie attività di trattamento dei dati personali previste dal regolamento proposto devono essere effettuate nel dovuto rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE e alla normativa nazionale adottata per il suo recepimento. Il GEPD constata con soddisfazione che ciò è evidenziato al considerando 21 e all'articolo 46, paragrafo 3, della proposta. Il Garante accoglie inoltre con favore il riferimento agli articoli 7 e 8 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea di cui al considerando 20 della proposta.
15. Alcune informazioni sul ricorrente e sul convenuto sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'OESC. Le disposizioni in materia di protezione dei dati impongono di usare soltanto le informazioni effettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito. Il GEPD è lieto di constatare che la Commissione ha tenuto in seria considerazione la proporzionalità e la necessità del trattamento dei dati personali ai fini della proposta in esame.

<sup>(1)</sup> GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

16. Ciò è illustrato innanzitutto dall'elenco limitato di informazioni personali richieste agli articoli 8, 15 e 16 e negli allegati della proposta. Il GEPD rileva con soddisfazione che i dati personali richiesti diminuiscono nei diversi allegati che seguono le varie fasi della procedura OESC. In generale, il Garante non ha motivo di ritenere che le informazioni richieste vadano al di là di quanto necessario ai fini del regolamento proposto. Nel merito, il GEPD ha soltanto due osservazioni da fare.
17. La prima riguarda i dati relativi all'indirizzo del ricorrente negli allegati del regolamento proposto. Secondo l'articolo 25 della proposta, al convenuto sono notificati o comunicati l'OESC e tutti i documenti presentati all'autorità giudiziaria o all'autorità competente per l'emissione dell'ordinanza, i quali dovrebbero contenere le informazioni fornite negli allegati I, II e III. Non vi è alcun rimando alla possibilità del ricorrente di richiedere la cancellazione dei dati relativi al suo indirizzo nei vari documenti prima che siano trasmessi al convenuto. In alcune circostanze la comunicazione al convenuto dei dati relativi all'indirizzo del ricorrente può esporre quest'ultimo al rischio di subire pressioni extragiudiziarie da parte del convenuto. Il Garante propone quindi al legislatore di prevedere, all'articolo 25, che il ricorrente possa richiedere l'eliminazione di tali dati dalle informazioni fornite al convenuto.
18. La seconda osservazione riguarda i dati facoltativi da inserire nell'allegato I, cioè il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica. Se queste informazioni sono incluse come dati cui si può fare ricorso per contattare il convenuto in assenza di altre informazioni, ciò dovrebbe essere precisato. In caso contrario non sembrano sussistere motivi per mantenere tali sezioni.
19. Un altro esempio della seria attenzione prestata dalla Commissione alla proporzionalità e alla necessità del trattamento dei dati personali ai fini della proposta in esame è il riferimento esplicito al principio di necessità di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafi 1 e 6, della proposta. L'articolo 16 fa riferimento a tutte le informazioni «affinché la banca o le banche possano» identificare il convenuto, l'articolo 17, paragrafo 1, alle informazioni «necessarie» e l'articolo 17, paragrafo 6, riprende la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE, che prevede che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti. Il GEPD è soddisfatto di queste disposizioni, in quanto rendono visibile il fatto che la raccolta di dati personali deve essere effettuata nel rispetto del principio di necessità. L'articolo 17 solleva tuttavia alcune perplessità.
20. L'articolo 17, paragrafo 2, impone al ricorrente di fornire «tutte le informazioni di cui dispone il ricorrente» relative al convenuto e ai suoi conti bancari. Si tratta di una formulazione generica che potrebbe comportare il trasferimento di ogni tipo di informazione sul convenuto. La disposizione non precisa che tali informazioni devono limitarsi a quelle necessarie per identificare il convenuto e i suoi conti bancari. Il GEPD raccomanda di inserire tale limitazione nell'articolo 17, paragrafo 2.
21. All'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento a «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli» potrebbe includere metodi di indagine che interferiscono indebitamente nella vita privata del convenuto. Letto in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 5, è però chiaro che tali mezzi si limitano ai due modi descritti al punto 9 del presente parere. Tuttavia, onde evitare interpretazioni erranee della portata dei mezzi a disposizione dell'autorità competente, il legislatore potrebbe valutare la possibilità di sostituire «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli» con «uno dei due modi di cui al paragrafo 5».
22. Per quanto riguarda i due modi descritti all'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), il GEPD nutre dubbi in merito al secondo. Tale modo riguarda l'accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente nel caso in cui siano detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove. Nell'allegato I della proposta si fa riferimento ai «registri pubblici esistenti» (cfr. punto 4 dell'allegato I). A fini di chiarezza, si dovrebbe spiegare che cosa s'intende effettivamente all'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della proposta. Occorre sottolineare che le informazioni raccolte non solo devono essere necessarie ai fini del regolamento proposto; devono anche essere reperite in modo da rispettare i principi di necessità e proporzionalità.
23. Riguardo al trasferimento transfrontaliero dei dati tra i vari soggetti interessati, il GEPD non rileva particolari problemi sotto il profilo della protezione dei dati. Soltanto l'articolo 27, paragrafo 3, della proposta desta perplessità. Esso dispone che la banca può trasmettere la dichiarazione (con il modulo di cui all'allegato III) con mezzi di comunicazione elettronici sicuri. Il termine «può» è dovuto al fatto che l'uso di mezzi di comunicazione elettronici è un'alternativa all'invio della dichiarazione per posta, come si evince dall'allegato III. L'articolo 27, paragrafo 3, è inteso a consentire alle banche di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici, ma soltanto se tali mezzi sono sicuri. Il GEPD raccomanda al legislatore di chiarire la disposizione, poiché il testo attuale potrebbe essere interpretato nel senso che l'uso di mezzi sicuri sia facoltativo. L'articolo 27, paragrafo 3, potrebbe essere sostituito dal testo seguente: «La banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici, purché siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE».

### III. CONCLUSIONE

24. Il GEPD prende atto con soddisfazione dei provvedimenti adottati per tenere conto dei diversi aspetti riguardanti la protezione dei dati nello strumento proposto, cioè l'OESC. Più in particolare, apprezza l'applicazione del principio di necessità e i relativi riferimenti. Il Garante ritiene tuttavia che il regolamento proposto richieda ulteriori miglioramenti e precisazioni e raccomanda di:

- valutare se prevedere, all'articolo 25, che il ricorrente possa richiedere l'eliminazione dei dati relativi al suo indirizzo dalle informazioni fornite dal convenuto,
- eliminare i dati facoltativi da inserire nell'allegato I (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del convenuto), se non se ne dimostra l'effettiva necessità,
- limitare le informazioni fornite dal ricorrente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, a quelle necessarie per identificare il convenuto e i suoi conti bancari,

- valutare se sostituire, all'articolo 17, paragrafo 4, la dicitura «tutti i mezzi opportuni e ragionevoli» con la dicitura «uno dei due modi di cui al paragrafo 5»,
- precisare che cosa si intende per i «registri pubblici esistenti» cui rimanda l'articolo 17, paragrafo 5, lettera b),
- riformulare l'articolo 27, paragrafo 3, come segue: «La banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici, purché siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE».

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Giovanni BUTTARELLI

*Garante europeo aggiunto della protezione dei dati*

---